

## Necessaria l'affinità politica per i Gruppi del Parlamento europeo

di Giulio Enea Vigevani

Con una sentenza del 2 ottobre 2001, il Tribunale di primo grado della Comunità europea ha statuito la legittimità dell'art. 29 del Regolamento del Parlamento europeo, quando condiziona la creazione di un Gruppo alla sussistenza di affinità politica tra i componenti (<http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it> causa T-222/99).

Ribaltando l'esito del giudizio cautelare del 1999 (cfr. M. Cartabia, Gruppi politici e interna corporis del Parlamento europeo, in Quad. cost., 2000, 191-195), il giudice del merito afferma la validità della deliberazione del PE che aveva negato la costituzione di un Gruppo - il "Gruppo tecnico dei deputati indipendenti", composto principalmente da esponenti del "Front National" e della "Lista Bonino" - che ostentava l'assenza di ogni legame ideologico tra i membri e aveva come fine solo quello di evitare il trattamento discriminatorio proprio dei deputati senza gruppo.

Il Tribunale conferma le considerazioni del giudice cautelare circa l'impugnabilità di atti "interni" del Parlamento, purché producano effetti giuridici nei confronti dei terzi. Non ritiene tuttavia che la presenza del requisito dell'affinità politica comporti in sé una violazione dei principi della parità di trattamento tra i deputati; al contrario, tale condizione contribuisce a realizzare l'obiettivo dell'integrazione dei partiti nazionali (art. 191 CE). Questione diversa ed estranea alla controversia è quella della garanzia dei diritti dei deputati non iscritti, sulla quale il giudice si limita ad invitare il Parlamento ad una riflessione e ad un'eventuale estensione.

Un commento a questa decisione sarà pubblicato nel numero 1/2002 di Quaderni costituzionali.